

**Contratto di Servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale**

Registrato ad Aulla il 27/02/2013 al n.326 mod.1T

Repertorio n. 16.642

Raccolta n. 7.954

**...omissis...**

**Art. 10) Assicurazioni**

1. La Società si obbliga ad approntare e mantenere per tutta la durata del contratto coperture assicurative, in relazione alla responsabilità di cui all'articolo presente, per un impegno massimo, previsto nel bilancio annuale, fissato fin d'ora in Euro 200.000,00 (duecentomila), salvo maggiorazioni in caso di contributi specifici da parte dei Soci. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
2. In particolare, la Società si impegna a costituire, tramite primaria(e) compagnia(e), una o più polizze assicurativa a copertura dei danni qui di seguito indicati, che si verifichino in tutto il periodo di efficacia del presente contratto:
  - a. danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa della Società, in conseguenza o in connessione con l'esecuzione del presente contratto;
  - b. danni agli immobili anche derivanti da furto e rapina, incendio, fulmine e uragano, inondazione e allagamento, esplosione e scoppio, causati anche da ordigni esplosivi, terremoto, movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas, provenienti da rotture o perdite di condotte idriche o fognanti o di gasdotti e simili, caduta di aeromobili o loro parti e di cose trasportate, colpa o dolo di terzi (come atti di vandalismo);
  - c. danni che la Società sia tenuta a risarcire quale civilmente responsabile verso i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di fatti colposi ascrivibili alla Società o a suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile;
  - d. danni recati a persone o cose di cui la Società o i Comuni associati siano tenuti a rispondere quale civilmente responsabili ai sensi di legge, provocati in dipendenza dell'esercizio delle funzioni o comunque nei luoghi di esercizio delle stesse.

**...omissis...**